

RICORSO GERARCHICO AL PREFETTO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

EX ART. 203, D.L.VO. 30 APRILE 1992, N.285

AL SIG. PREFETTO DI MILANO

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
SEZ. PROCEDURE SANZIONATORIE
VIA FRIULI, 30
20135 MILANO

**OGGETTO: RICORSO AVVERSO VERBALE N. PER VIOLAZIONE ART. 142 comma 9
D.lgs 30.04.1992 n. 285**

RIFERIMENTO ACCERTAMENTO:

Il sottoscritto, nato a Il residente in, in Via e
proprietaria dell'autoveicolo targato al momento dell'elevazione della presunta
infrazione

RICORRE

contro la contravvenzione rilevata in data alle ore, accertata il e
pervenuta al ricorrente a mezzo notifica postale in data per i seguenti

motivi

La contravvenzione inflitta appare illegittima.

- In primo luogo si rileva che la contravvenzione risale al, l'accertamento della stessa risulta avvenuta in data ed è stata notificata solamente in data;

In merito il Codice della Strada prevede che i verbali per infrazioni debbano essere notificati allo stesso entro il termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione. E' diventata ormai abitudine delle amministrazioni, per "guadagnare tempo", dichiarare di aver accertato l'infrazione giorni dopo rispetto al momento in cui la stessa sarebbe stata commessa. Ritardando il giorno

dell'accertamento, slitta di conseguenza anche il termine di 90 giorni. Il largo impiego di autovelox, telecamere e altri strumenti elettronici pare offrire a tal proposito un valido espediente per dividere i momenti della rilevazione e dell'accertamento dell'infrazione.

Oltre alla forma, tuttavia occorre guardare alla sostanza e, appunto, nella sostanza è evidente che siffatto differimento rappresenta un profilo di illegittimità del verbale. Nelle intenzioni del Legislatore, infatti, il termine "accertamento" è usato in maniera promiscua, dandosi per scontato che l'accertamento sia contestuale al momento in cui l'infrazione sia stata commessa. Diversamente, sarebbe altrimenti del tutto vanificata la previsione di un termine per la notifica del verbale, se esso prendesse a decorrere da un qualsiasi indeterminato momento stabilito dallo stesso soggetto notificante, secondo il proprio utile.

Se fosse corretta l'interpretazione operata dalle forze dell'ordine si avallerebbe un principio che porterebbe a conclusioni paradossali, poiché, in assenza di un termine che stabilisca entro quanti giorni debba essere accertata l'infrazione rilevata dal dispositivo elettronico, dovremmo considerare legittimo un verbale notificato entro novanta giorni dall'accertamento, malgrado l'accertamento stesso sia avvenuto molto tempo dopo l'infrazione. E' evidente che se questa interpretazione fosse corretta sarebbero del tutto mortificate e sacrificate le finalità rieducative della sanzione, che dovrebbe avere lo scopo di indurre il trasgressore a non reiterare la condotta illecita.

Tale rilievo è, d'altronde, stato sollevato anche dal Ministero dell'Interno con specifica comunicazione indirizzata alla Prefettura in risposta alla necessità di chiarimenti "interpretativi" sulla questione.

Nello specifico il Comune di Milano, secondo il Ministero dell'Interno, ha torto a notificare le multe dopo i 90 giorni dall'infrazione adducendo problemi di

accertamento. Per l'effetto saranno da annullare tutti gli accertamenti effettuati senza il rispetto di tali limiti temporali.

A sostegno di tali contestazioni va ricordata anche la pronuncia numero 198 del 10 giugno 1996, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'articolo 201 del Codice della strada, nella parte in cui non fa decorrere il termine per la notificazione dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Appare pertanto indubbio che le ragioni che possono legittimare gli enti cui appartengono gli organi accertatori a superare tali limiti non possono che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne.

Nel caso di specie la contravvenzione è stata accertata con ben giorni di ritardo rispetto al giorno in cui l'infrazione è stata compiuta. Tale termine non trova la benché minima giustificazione la durata dell'accertamento non può essere contraddistinta dai requisiti di ragionevolezza e congruità richiesti dalla giurisprudenza anche e soprattutto in relazione alle modalità di accertamento dei verbali di tale natura: l'accertamento dell'illecito amministrativo non richiede, in tali casi, indagini e valutazioni complesse e, pertanto, il ritardo nell'accertamento dovrà essere attribuito esclusivamente alle inefficienze organizzative della pubblica amministrazione senza che i relativi pregiudizi possano essere addossati solamente all'utente della strada.

Solo per questi motivi il verbale in parola dovrà essere annullato, essendo stato notificato oltre i novanta giorni dal rilevamento dell'infrazione.

- Inoltre si evidenzia che la segnaletica richiamata nel verbale impugnato risulta assolutamente inadeguata e non idonea, agli occhi degli utenti, a prestare indicazioni perentorie o a vietare determinate manovre.

E' principio notoriamente recepito che la segnaletica stradale, in particolare quella

che vieta e interdice ovvero limita nel luogo o nel tempo accessi o passaggi ai veicoli debba essere chiara, visibile ed adeguatamente esposta, requisiti che nel caso di specie, nel punto in cui è stata effettuata la rilevazione, non sussistono.

P.Q.M.

Voglia il Sig. Prefetto annullare il verbale impugnato ed emettere ordinanza di archiviazione degli atti.

Con perfetta osservanza.

Luogo e data

FIRMA

(SE NON VIENE APPOSTA IL RICORSO E' NULLO)

Allegati:

- Copia verbale di contestazione/accertamento N.